

Articolo 32
(Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili del
Regolamento (UE) n.473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 maggio 2013)

L'articolo 32, introdotto durante l'esame parlamentare, **assegna alla Corte dei conti alcune funzioni** finalizzate a dar piena **attuazione, per le parti non direttamente applicabili, a due atti dell'Unione europea**, costituiti dalla Direttiva 2011/85 sui quadri di bilancio e dal Regolamento n.473/2013 sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri.

Gli atti cui fa riferimento l'articolo, al comma 1 sono costituiti:

A) dalla direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di evitare disavanzi pubblici eccessivi (Articolo 126 TFUE). Lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva è stato già esaminato presso le Camere (**Atto n.65**), venendo successivamente emanato come **Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.54**, le cui disposizioni, nel qualificarsi (articolo 1) come integrative delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nella legge di contabilità pubblica n. 196/2009 e nella legge n. 243/2012 recante disposizioni per l'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, Cost. hanno previsto:

- **modifiche alla legge di contabilità n. 196/2009**, integrando i contenuti del Documento di economia e finanza (**DEF**) prevedendo che lo stesso rechi un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustri le differenze più significative con lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con riferimento alle variabili esogene; ha disposto inoltre che gli **obiettivi programmatici** vengano definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo. Ha infine sostituito l'articolo 31, circa l'obbligo di evidenziazione delle **garanzie statali**, disponendo che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare informazioni inerenti le passività potenziali che possono avere effetti rilevanti sui bilanci ai sensi della Direttiva 2011/85/UE qui in esame;
- che i **controlli sui sistemi di contabilità pubblica**, i quali debbono essere interni e svolti attraverso una valutazione (*audit*) indipendente, siano svolti secondo la disciplina dei controlli interni prevista per le pubbliche

amministrazioni dal D.Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 e dal D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, per le Amministrazioni centrali e gli enti da queste vigilati;

- che sia pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'ISTAT, una **tabella di riconciliazione** in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla **contabilità di cassa** (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95 e dunque elaborati in termini di competenza economica;
- attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 31-*bis* nella legge di contabilità nazionale, rubricato "**gestioni fuori bilancio**", che le pubbliche amministrazioni rendano note annualmente le informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

B) dal **Regolamento (UE) N. 473/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro. Si tratta di uno dei due regolamenti costituenti il c.d. "**Two Pack**" che, per quanto concerne in particolare il profilo del **monitoraggio** su cui interviene l'articolo 32 in commento, agli articoli 6 e 7 prevede che entro il 15 ottobre dell'anno gli Stati membri trasmettano alla Commissione il proprio documento programmatico di bilancio (DFP) sul quale poi entro il successivo 30 novembre la Commissione esprime il proprio parere.

In riferimento a i suddetti atti, **l'articolo 32 stabilisce**, al **comma 1**, che al fine di dar piena attuazione agli stessi "*per le parti non direttamente applicabili*", con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, **la Corte dei conti** "*verifica la rispondenza alla normativa contabile*" dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche

Per le verifiche suddette, i successivi **commi 2, 3 e 4** rispettivamente dispongono che la Corte:

- a. definisca le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organi di controllo interno e di revisione contabile delle amministrazioni;
- b. possa chiedere alle medesime amministrazioni l'accesso alle banche dati dalle stesse costituite o alimentate;
- c. possa altresì richiedere dati economici e patrimoniali agli enti ed agli organismi partecipati dalle amministrazioni, per valutarne i riflessi sui conti delle stesse.

In ordine all'articolo in commento, andrebbe preliminarmente meglio precisato quali siano le "parti non direttamente applicabili" cui lo stesso si riferisce, anche

atteso che le nuove funzioni assegnate alla Corte dei conti si basano sulle parti in questione

Per quanto concerne il Regolamento, in base alle regole generali esso è infatti un atto a diretta applicazione, salvo che sussistano delle disposizioni sui quali possa risultare necessaria una presenza anche di disposizioni interne: ipotesi, questa, possibile ma eventuale, e che pertanto ne renderebbe opportuna una esplicitazione. Quanto alla Direttiva, la stessa ha ricevuto già piena attuazione con il decreto legislativo n.54/2014 ed anche per essa, pertanto, andrebbero fornite indicazioni circa le parti non direttamente applicabili. Ciò anche alla luce del parere favorevole reso da parte delle Commissioni competenti¹ sul relativo schema di decreto.

In ordine poi alle funzioni assegnate alla Corte dei conti, premesso che risulterebbe opportuno coordinare il comma 2 con le vigenti disposizioni in tema di controllo interno (decreti legislativi 286/1999 e 123/2011 prima citati) non pare chiaro, ad un primo esame – ed in assenza di indicazioni desumibili dall'iter legislativo del provvedimento - quali siano i contenuti della verifica della “rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio della amministrazioni pubbliche”.

¹ Con riferimento alla Camera, cfr. V^a Commissione, seduta del 28 gennaio 2014, e XIV^a Commissione, seduta dell'11 febbraio 2014. Entrambi i pareri sono stati favorevoli senza che sia emerso alcuna questione circa eventuali parti non applicabili.